

STATUTO DEL "COMITATO COMUNALE ANZIANI" PIADENA Provincia di Cremona

Art.1 - DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA.

E' costituita dal 1981 in Piadena (Cr), con sede in Piazza Garibaldi al civico n. 3, una Associazione denominata " Comitato Comunale Anziani " , iscritta nel Registro Generale del Volontariato dal 13/06/1988.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - FINALITA'.

Finalità dell'Associazione sono:

- promuovere un costruttivo utilizzo del tempo libero e una migliore qualità di vita per le persone anziane;
- favorire la più ampia integrazione degli anziani nel tessuto sociale e culturale del nostro territorio;
- tutelare e valorizzare il patrimonio di conoscenze e abilità delle persone anziane;
- contribuire a diffondere una cultura di tolleranza, solidarietà, rispetto e di tutela dei diritti della persona in ogni età della vita.

Art. 3 - ATTIVITA'.

L'Associazione svolge la sua attività senza fini di lucro.

Per raggiungere i propri obiettivi l'Associazione:

- organizza e gestisce attività ricreative, culturali, sanitarie ed informative;
- produce e diffonde pubblicazioni;
- stimola il coinvolgimento degli anziani in attività socialmente utili e di promozione sociale;
- organizza forme di aiuto e assistenza a favore di persone che vivono in condizioni di solitudine ed emarginazione;
- promuove occasioni di integrazione e di scambio tra le diverse generazioni per favorire le conoscenze e la crescita reciproca;
- collabora con il Comune, l'USSL, i Sindacati dei Pensionati, i Comitati Anziani di altre realtà locali e con gruppi di volontariato e di solidarietà sociale che operano nel territorio per la promozione sociale e culturale della persona;
- partecipa alla gestione sociale del Centro Civico Comunale e integra con i propri volontari il servizio di Assistenza Domiciliare del Comune;
- promuove ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 4 - SOCI.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, senza discriminazione di sesso, età, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Per divenire soci dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo che decide, inappellabilmente, a maggioranza dei propri componenti.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci prestano la loro opera gratuitamente, ed hanno l'obbligo:

- di contribuire alla vita dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo, ciascuno secondo le proprie possibilità e secondo i Regolamenti interni, alle iniziative dell'Associazione;
- di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti emessi, nonché le delibere degli Organi Sociali;
- di collaborare al buon andamento dell'Associazione, favorendo gli scopi secondo le loro possibilità.

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea e alla elezione delle cariche associative;
- di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi Sociali eventuali osservazioni riferentesi alla gestione

ART. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, nonché per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:

- la perdita di uno dei requisiti necessari per l'ammissione;
- l'inosservanza del presente Statuto o delle decisioni degli Organi Sociali,
- l'inadempimento degli obblighi assunti o il compimento di azioni contrastanti con gli interessi o gli scopi dell'Associazione.

Prima dell'esclusione al socio devono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un termine di 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

ART. 7 - PATRIMONIO - DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

Il patrimonio sociale sarà costituito dai proventi derivati dalle attività promosse, da eventuali quote associative, contributi, donazioni, disposizioni e lasciti testamentari, nonché dei beni acquisiti dall'Associazione stessa.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano sono devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in identico

analogo settore come previsto dall'art.5 comma 4 della legge 11/8/1991 n° 266.

ART. 8 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI.

Tutte le cariche e gli eventuali incarichi associativi sono gratuiti.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI.

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente.

ART 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci si riunisce una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 dei soci regolarmente iscritti.

L'assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Solo in presenza della maggioranza degli associati l'Assemblea può deliberare :

a - modifiche allo Statuto con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti;

b-scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Compiti dell'assemblea dei soci sono:

- definire i programmi di massima dell'attività dell'associazione;
- concorrere all'attuazione dei programmi medesimi;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- revocare il mandato agli eletti negli Organi Sociali;
- approvare il bilancio dell'Associazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 17 membri eletti dall'Assemblea, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

L'assessore ai servizi Sociali del Comune di Piadena partecipa al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, per coordinare i rapporti tra Comitato Comunale Anziani e il Comune.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo decide con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- formulare proposte di attività all'assemblea;
- attuare i programmi dell'assemblea;
- provvedere all'attività ordinaria dell'associazione;
- ammettere, escludere o cancellare i soci;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in Enti Pubblici;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta l'Associazione legalmente, di fronte a terzi ed in giudizio di qualsiasi grado e specie di giurisprudenza, ivi compresa la Corte di Cassazione.

Il Presidente adempie alle funzioni demandate dalle leggi e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle delibere, delle decisioni del Consiglio Direttivo e firma la corrispondenza.

Convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci tutte le volte che lo ritiene opportuno, ma quest'ultima almeno una volta all'anno.

Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni di poteri, il Vice Presidente.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per quanto non previsto nello Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

Si richiede la registrazione del presente Statuto ai sensi della legge 266 dell'11.08.1991.

Comitato Anziani Piadena
Piazza Garibaldi - Tel. 0375/98125
26034 PIADENA (Cremona)

IL PRESIDENTE

Brian



III
a Casalmaggiore il 22 MAG 1995 al
N. 562 Mod. JUP
con E. 6000, che si rilascia
in esenzione di imposta.

IL DIRETTORE

[Signature]